



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

U-AZ/15

Circ. n. 554 /XVIII Sess.

Ai Consigli degli Ordini
degli Ingegneri
Loro Sedi

Oggetto: Ingegneri iuniores - competenze professionali -
sentenza Tar Campania 14 aprile 2015 n.797 -
lavori di completamento ed adeguamento della rete
fognaria e dell'impianto di depurazione - attività di
concorso alle attività di progettazione di opere edilizie
- legittimità dell'affidamento - considerazioni

Con la presente si trasmette in allegato la **sentenza** del **TAR della Campania**, sezione di Salerno, **14 aprile 2015 n.797**, in tema di competenze professionali degli Ingegneri iuniores.

Si tratta di un pronunciamento di sicuro interesse, considerato anche il ridotto numero di sentenze sull'argomento.

Il giudice amministrativo - attraverso una sentenza in forma semplificata - ha respinto il ricorso avanzato da una società di costruzioni contro l'avvenuto affidamento ad una società concorrente, da parte del Comune di Lapio (SA), dell'aggiudicazione definitiva dei lavori di completamento ed adeguamento della rete fognaria e dell'impianto di depurazione.

Il ricorrente, secondo classificato, aveva lamentato l'illegittimità dell'aggiudicazione "per violazione dell'art.46 del DPR 328/2001, in quanto gli elaborati dell'offerta tecnica sono stati redatti e sottoscritti da un ingegnere iunior, appartenente alla sezione B del DPR 328/2001, che non sarebbe abilitato per i progetti richiesti dal bando di gara".

Il TAR Campania è andato invece di diverso avviso e ha dichiarato "*palesamente infondato nel merito*" il ricorso principale.

Questo in base alle caratteristiche del bando di gara e delle prestazioni concretamente richieste ai concorrenti.

Secondo il Collegio, dato che il bando di gara ha ad oggetto il "Completamento e adeguamento della rete fognaria e dell'impianto di depurazione nel Comune di Lapo", si tratta in realtà di individuare *soluzioni tecniche migliorative* della rete fognaria e dell'impianto di depurazione.

Ebbene, attraverso una disamina delle previsioni dell'art.46, comma 3 (nella sentenza c'è un refuso, sul punto), lettera *a*), DPR 328/2001, sull'attività professionale degli iscritti alla sezione B dell'albo, il giudice afferma che **gli Ingegneri iuniores "possono – per il settore ingegneria civile e ambientale – porre in essere attività di concorso e collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie, comprese le opere pubbliche"**.

Ne deriva che l'attività richiesta dal bando di gara rientra chiaramente in tale ipotesi, dato che il progetto da realizzare si fonda su un progetto già a disposizione della stazione appaltante.

Il TAR della Campania si sofferma anche sulla ratio dell'**art.46, terzo comma, lett. a), DPR 328/2001** : "La ratio della norma è chiaramente quella di evitare che un ingegnere con qualifica ridotta possa essere affidatario della progettazione di complesse opere pubbliche", mentre nel caso di specie l'intervento collaborativo dell'Ingegnere iunior serve solo per fornire proposte migliorative che si innestano sul progetto formato dalla stazione appaltante.


Vi è quindi, riepilogando, una *summa divisio* in materia di competenze professionali nel settore civile e ambientale degli iscritti all'albo degli Ingegneri : **quando vengono in rilievo soluzioni avanzate, innovative o sperimentali, la competenza**

spetta agli Ingegneri civili e ambientali della sezione A dell'albo ; quando invece si tratta di progetti che prevedono l'utilizzo di metodologie standardizzate, **vi è anche la competenza (autonoma) degli Ingegneri civili e ambientali iuniores**, ovvero degli iscritti appartenenti alla sezione B.


Si rimanda comunque alla lettura integrale della sentenza allegata, che potrà contribuire a chiarire meglio l'ambito di privativa e le possibilità di intervento dell'Ingegnere iunior.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Riccardo Pellegatta)



IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)



ALLEGATO :

- Sentenza TAR Campania, Salerno, 14/04/2015 n.797.

MC0805Circ

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, Sent., 03-02-2015, n. 797

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2562 del 2013, proposto da:

avv. M.G., rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Giani, con domicilio
eletto presso l'avv. Donatello Catera in Napoli, v.le Colli Aminei, 21;

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliato in Napoli, Via Diaz, 11;

per l'ottemperanza del decreto decisorio n. 562/2011 della Corte di
Appello di Napoli

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2014 il dott.
Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Ricorso per l'esecuzione del giudicato

Fatto	Diritto	P.Q.M.
--------------	----------------	---------------

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2562 del 2013, proposto da:

avv. M.G., rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Giani, con domicilio eletto presso l'avv. Donatello Catera in Napoli, v.le Colli Aminei, 21;

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliato in Napoli, Via Diaz, 11;

per l'ottemperanza del decreto decisorio n. 562/2011 della Corte di Appello di Napoli

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2014 il dott. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo

Parte ricorrente ha premesso:

- che la Corte di Appello di Napoli il decreto decisorio n. 562/2011, concernente l'equa riparazione, che ha condannato il Ministero della Giustizia a pagare in suo favore, Euro 980,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP, in qualità di avvocato antistatario;
- che il suddetto decreto è divenuto definitivo per non essere stata proposta impugnazione;
- che a tutt'oggi l'Amministrazione non ha effettuato il pagamento del dovuto.

A fronte di tale situazione parte ricorrente ha proposto il presente giudizio di ottemperanza, chiedendo al presente T.A.R. di disporre l'esecuzione del decreto in epigrafe, nominando a tal fine un commissario ad acta che provveda al pagamento, a cura e spese dell'Amministrazione.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia a mezzo dell'Avvocatura dello Stato.

Motivi della decisione

1) Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni e nei termini che seguono.

2) Il Collegio rileva come nel caso di specie ricorrano tutti i presupposti necessari per l'accoglimento, non essendo stato eseguito il pagamento delle somme previste nel titolo azionato ed essendo il decreto in questione divenuto definitivo in seguito alla mancata proposizione di impugnazione in Cassazione, come da certificato della competente cancelleria e stante in ogni caso la mancata contestazione sul punto del costituito ministero.

Il comma 6, dell'art.3, della *L. 24 marzo 2001, n. 89*, prevede che il decreto che decide in ordine alla concessione dell'indennizzo sia immediatamente esecutivo ed impugnabile per cassazione e, sotto tale profilo, dalla mancata proposizione della suddetta forma di impugnazione deriva la definitività del decreto.

In tal senso l'art. 112, comma 2, c.p.a., ha codificato un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il decreto di condanna emesso ai sensi dell'*art. 3 della L. n. 89 del 2001* ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è, sotto tale profilo, equiparato al giudicato, con conseguente idoneità a fungere da titolo per l'azione di ottemperanza (Cons. Stato, Sez. IV, 16.3.2012, n. 1484; Cons. Stato, Sez. IV, 16.3.2012, n. 1484).

3) Per quanto riguarda le spese successive al decreto azionato, e come tali non liquidate nello stesso, il Collegio specifica che, in sede di giudizio di ottemperanza può riconoscersi l'obbligo di corresponsione alla parte ricorrente, oltre che degli interessi sulle somme liquidate in giudicato, anche delle spese accessorie (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III Sent., 28/10/2009, n. 1798; T.A.R. Sardegna, 29/09/2003, n. 1094).

Infatti, nel giudizio di ottemperanza le ulteriori somme richieste in relazione a spese diritti ed onorari successivi al decreto sono dovute solo in relazione alle alla pubblicazione, all'esame ed alla notifica del medesimo, alle spese relative ad atti accessori, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale; non sono dovute, invece, le eventuali non spese funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza quali quelle di precetto, che riguardano il procedimento di

esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss., c.p.c., né quelle relative a procedure esecutive risultate non soddisfattive, poiché, come indicato, l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 11 maggio 2010, n. 699; T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 22 dicembre 2009, n. 1348; Tar Campania - Napoli n. 9145/05; T.A.R. Campania - Napoli n. 12998/03; C.d.S. sez. IV n. 2490/01; C.d.S. sez. IV n. 175/87).

Le spese, i diritti e gli onorari di atti successivi al decreto azionato sono quindi dovute solo per le voci suindicate ed, in quanto funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza, vengono liquidate, in modo omnicomprensivo, nell'ambito delle spese di lite del presente giudizio come quantificate in dispositivo, fatte salve le eventuali spese di registrazione del titolo azionato il cui importo, qualora dovuto e versato, non può considerarsi ricompreso nella liquidazione omnicomprensiva delle suindicate spese di lite.

4) Deve, pertanto, essere dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di dare esecuzione al decreto in epigrafe, mediante il pagamento in favore di parte ricorrente dell'importo liquidato nel medesimo decreto, oltre interessi legali sino al soddisfo.

5) L'Amministrazione darà quindi esecuzione al predetto decreto entro giorni sessanta dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora Commissario ad acta il Dirigente della Corte dei Conti preposto al Servizio Amministrativo Unico Regionale per la Campania - SAUR Campania, che entro l'ulteriore termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza (a cura di parte ricorrente) darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell'Amministrazione inadempiente.

Le spese per l'eventuale funzione commissariale andranno poste a carico dell'Amministrazione in epigrafe e vengono sin d'ora liquidate nella somma complessiva indicata in dispositivo.

Il commissario ad acta potrà esigere la suddetta somma all'esito dello svolgimento della funzione commissariale, sulla base di adeguata documentazione fornita all'ente debitore.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, venendo poste a carico del Ministero della Giustizia e si liquidano come da dispositivo, in considerazione della semplicità e ripetitività della controversia.

A quest'ultimo riguardo il Collegio precisa che, come già indicato, tra le spese di lite liquidate in dispositivo per il presente giudizio di ottemperanza rientrano, in modo omnicomprensivo, le spese, i diritti e gli onorari relativi ad atti successivi al decreto ingiuntivo azionato e funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza, fatte salve le

eventuali spese di registrazione del decreto azionato non ricomprese in detta quantificazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) accoglie il ricorso indicato in epigrafe nei termini e limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, dichiara l'obbligo dell'Amministrazione di dare esecuzione in favore della parte ricorrente al decreto azionato di cui in epigrafe nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in forma amministrativa o dalla notifica della presente sentenza, nei termini indicati in parte motiva.

Nel caso di ulteriore inottemperanza, nomina Commissario ad acta Dirigente della Corte dei Conti preposto al Servizio Amministrativo Unico Regionale per la Campania - SAUR Campania, che provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all'esecuzione del predetto decreto.

Determina fin d'ora in Euro 500,00 (cinquecento) il compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere a tale Commissario ad acta per l'espletamento di detto incarico, qualora si dovesse rendere necessario lo svolgimento della funzione sostitutiva.

Condanna il Ministero della Giustizia del pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in Euro 600,00 (seicento), oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri,Presidente

Fabrizio D'Alessandri,Primo Referendario, Estensore

Maria Barbara Cavallo,Primo Referendario
